

1) *Si chiede se le figure dell'archeologo, dell'agronomo e del restauratore debbano necessariamente essere inserite in RTP o se possa essere INDICATO CHE SI STIPULARA' UN CONTRATTO D'OPERA CON TALI PROFESSIONISTI GIA' NOMINATIVAMENTE INDICATI IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.*

RISPOSTA: Come previsto all'art. 7.1 del Disciplinare di gara, i professionisti componenti del gruppo di lavoro possono concorrere nelle seguenti forme:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, puntualmente richiamato dal disciplinare di gara, sono ammessi a partecipare alla procedura di gara in questione, in forma singola o associata:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Nel caso di RTP non ancora costituito, la documentazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte da tutti i professionisti costituenti il raggruppamento. Nel caso di RTP già costituito è sufficiente la sottoscrizione dei predetti atti da parte del capofila/mandatario

2) *In relazione ai servizi di capacità tecnica e professionale nel disciplinare di gara si legge che "per contratti analoghi si intendono quelli relativi a studio di fattibilità, rilievi metrici, progettazione esecutiva, direzione lavori". Si chiede, pertanto, di confermare che il possesso del suddetto requisito possa essere dimostrato anche mediante l'utilizzo di servizi relativi alla progettazione definitiva;*

RISPOSTA: Si conferma.

3) *Si chiede di confermare che la figura del progettista per gli impianti audio e video possa essere ricoperta di un ingegnere iscritto alla sez. A dell'ordine degli ingegneri;*

RISPOSTA: Si conferma.

4) *Il Disciplinare di Gara, al punto 7.3, lettera a) e b), richiede l'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di contratti analoghi a quello in affidamento, relativi a Studio di fattibilità, rilievi metrici, progettazione esecutiva, direzione dei lavori. Tuttavia, si osserva che l'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, recante i Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, all'articolo 38 rubricato Requisiti per la partecipazione alle gare, prevede espressamente, tra i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare: l'avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Tale elencazione evidenzia la volontà del legislatore di considerare queste attività come sostanzialmente equivalenti ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali. Infatti, ricorrendo ai consolidati criteri di:- Interpretazione sistematica: questo approccio ci invita a considerare l'articolo 38 nel contesto più ampio del Codice degli Appalti, al fine di cogliere l'intenzione del legislatore. In questo caso, l'elencazione congiunta delle diverse attività indica chiaramente la volontà di equipararle. - Interpretazione analogica: questo metodo ci consente di applicare a una situazione non espressamente disciplinata una norma prevista per un caso simile, purché sussista la medesima ratio. Nel caso in esame, la ratio del citato articolo 38 è quella di garantire che gli operatori economici possiedano le competenze tecniche necessarie per l'esecuzione dell'appalto. Tale ratio è pienamente soddisfatta dall'esperienza*

maturata nella verifica di progetti, che implica una profonda conoscenza delle tematiche progettuali e una capacità di analisi critica e controllo. L'applicazione congiunta dei criteri di interpretazione sistematica e analogica consente di riconoscere la proprietà transitiva tra i requisiti di verifica, progettazione e direzione lavori. In altre parole, l'esperienza maturata in una delle attività elencate deve essere considerata equivalente all'esperienza nelle altre attività, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara. Questa interpretazione, basata su principi giuridici consolidati, garantisce una applicazione uniforme ed equa delle norme, volta a volta a garantire l'applicazione dei principi di efficienza, parità di trattamento e proporzionalità.. Alla luce di quanto sopra dedotto, lachiede: 1) di confermare che l'esperienza maturata nell'esecuzione di contratti di verifica di progetti, nelle medesime categorie e ID di opere oggetto del presente appalto, sia considerata idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal Disciplinare di Gara, sebbene tali contratti non rientrino strettamente nella definizione di progettazione esecutiva, direzione dei lavori ma siano comunque inerenti e prodromici alla realizzazione delle stesse opere. Si rammenta, inoltre, quanto statuito dall'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui: fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese. Un'interpretazione in tal senso troverebbe conforto anche nella più recente esegesi giurisprudenziale, tra queste il Tar Campania, Napoli, Sez. I, 10/09/2024, n. 4906, ha statuito che nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di servizi analoghi, tale nozione non può essere assimilata a quella di servizi identici dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor participationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944). Allo stesso modo, quando la lex specialis di gara richiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220). . In considerazione di quanto esposto, la [...] chiede formalmente di chiarire se l'aver svolto contratti di verifica di progetti relativi alle medesime categorie e ID di opere indicate nel Disciplinare di Gara possa essere considerato requisito idoneo a dimostrare la capacità tecnica e professionale richiesta per l'affidamento dei servizi di progettazione oggetto della presente procedura.

RISPOSTA: L'art. 38 dell'allegato I.7 al codice disciplina espressamente ed in maniera specifica i requisiti per la partecipazione alle gare inerenti all'affidamento di servizi di "Verifica della progettazione".

La norma in questione richiede una specifica qualificazione per servizi di verifica e non appare in alcun modo applicabile alla procedura di gara in questione. Una interpretazione analogica della su indicata norma, piuttosto che avallare la lettura proposta da codesto operatore, rafforza quanto disposto dalla scrivente stazione appaltante.

I requisiti previsti dall'art. 7.3, lett. a) e b) del Disciplinare di gara, per tipologia, importi, periodo di riferimento, etc. appaiono equi al fine di favorire, da un lato, una adeguata qualificazione dei concorrenti senza pregiudicare, dall'altro, una ampia partecipazione degli operatori economici.

Pertanto, per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, è ammesso il ricorso all'avvalimento, secondo le previsioni del Disciplinare di gara.

Si confermano, pertanto, le disposizioni della lex specialis di gara.

5. 1) In relazione al criterio A1 di cui alla pg 30 del disciplinare, si chiede di specificare quanti servizi debbano essere presentati per il raggiungimento del punteggio indicato come tabellare; 2) in caso di partecipazione alla gara come RTP costituendo, è sufficiente la registrazione al portale da parte della sola mandataria oppure se è necessaria la registrazione di tutti i componenti il raggruppamento.

RISPOSTA: In relazione al punto **1)**, si chiarisce che si terrà conto dei servizi analoghi, per tipologia di prestazioni ed importo, espletati negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara. All'uopo, per ogni servizio analogo, il concorrente dovrà indicare almeno: committente, categoria e tipologia dei lavori progettati, valore degli stessi (rectius: **gli importi già fatturati nel periodo sopra indicato**), luogo di esecuzione, data inizio e fine contratto; in relazione al punto **2)**, si chiarisce che l'offerta dovrà essere prodotta dall'operatore economico individuato quale capogruppo/capofila che, pertanto, sarà tenuto a registrarsi alla piattaforma ed a caricare la documentazione prodotta da tutti i componenti dell'aggregazione.

6. Buongiorno, con riferimento alla Relazione tecnica ed agli eventuali allegati sono a chiedere se le 30 facciate formato A4, che rappresentano il numero massimo di pagine, debbano essere intese comprensive degli allegati.

RISPOSTA: Gli allegati non rientrano nel conteggio delle pagine della relazione tecnica e potranno essere inseriti in un file sperato; gli allegati dovranno essere prodotti in formato pdf. nativo, dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione con un numero identificativo che ne garantisca la consultazione in modo agevole.

7. Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a chiedere se, in caso di Raggruppamento temporaneo, debba essere assolta dal Raggruppamento nel suo complesso o dei singoli componenti dello stesso.

RISPOSTA: L'imposta di bollo inerisce all'atto, pertanto, in caso di raggruppamento e/o di altra forma di associazione, costituiti o costituendi, deve essere assolta dall'operatore economico designato quale mandatario/capofila.

8. *A pagina 13 del disciplinare, viene specificato che il professionista che ricopre il ruolo di lighting designer deve essere iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le rispettive competenze normativamente previste. SI CHIEDE se è richiesta una specifica qualifica professionale per il ruolo di lighting designer, oltre all'iscrizione agli albi professionali previsti? In caso affermativo, quale?*

RISPOSTA: E' sufficiente l'iscrizione all'albo professionale (architettura o ingegneria). Il curriculum vitae deve evidenziare specifiche competenze in materia di illuminotecnica.

9. *A pagina 14 del disciplinare, per i contratti analoghi si prevede che debbano riferirsi a Studio di fattibilità, rilievi metrici, progettazione esecutiva, direzione dei lavori. Si chiede se per soddisfare il requisito relativo ai contratti analoghi, è necessario che le prestazioni (studio di fattibilità, rilievi metrici, progettazione esecutiva, direzione dei lavori) siano state eseguite congiuntamente nell'ambito di un unico contratto, oppure possono essere state svolte separatamente e alternativamente tra loro*

RISPOSTA: Le prestazioni possono essere state svolte separatamente o alternativamente tra loro, purchè, ai fini del raggiungimento dell'importo minimo richiesto, nei singoli servizi dichiarati sia svolta sempre almeno la progettazione esecutiva e/o la direzione lavori.

10. *A pagina 30 del disciplinare, nella tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, viene menzionata la valutazione dell'esperienza pregressa dei concorrenti in relazione a servizi analoghi per tipologia di prestazioni ed importo dei lavori progettati. Tuttavia, il documento non fornisce una chiara definizione di quali servizi siano da considerarsi "analoghi", specialmente considerando che l'appalto include diverse categorie di lavori e più tipologie di prestazioni. SI CHIEDE, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai servizi analoghi per tipologia di prestazioni dei lavori progettati, COME devono essere intesi i servizi analoghi? Si riferiscono alla corrispondenza con una specifica categoria di lavori a base di gara o alla somma complessiva di tutte le categorie poste a base di gara indicate a pagina 8 del disciplinare? Inoltre quale deve essere la tipologia di prestazioni fornite (progettazione, direzione lavori, ecc.)?*

RISPOSTA: Per servizi analoghi si intendono quelli relativi a "Studio di fattibilità, rilievi metrici, progettazione esecutiva, direzione dei lavori", resi in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Committenti privati, riferiti a lavori rientranti in una o più delle categorie indicate nel disciplinare di gara. Ai fini del raggiungimento dell'importo minimo richiesto per l'attribuzione del relativo punteggio, nei singoli servizi dichiarati deve essere svolta sempre almeno la progettazione esecutiva e/o la direzione lavori.

11. *La presente per richiedere a questa SA se: 1) il requisito di IA 03, essendo il prevalente, debba essere dimostrato dal capogruppo; - 2) i 2 servizi per la dimostrazione dei requisiti di punta per ogni singola categoria debbano essere dimostrati da un unico soggetto partecipante al RTP o possano essere rimostrati dal RTP nel suo complesso; 3) i requisiti professionali possano essere*

dimostrati da un certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante pubblica a seguito di posizionamento nella seconda fase in concorsi internazionali.

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 7.4 del Disciplinare di gara, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Per i quesiti di cui ai punti 1 e 2, pertanto si rimanda a quanto puntualmente disposto dall'art. 7.4 del Disciplinare di gara, che disciplina puntualmente il possesso dei predetti requisiti nei raggruppamenti temporanei.

Per quanto concerne la richiesta di cui al punto 3, la risposta è negativa. Si rimanda in merito a quanto disposto dall'articolo 7.3 del Disciplinare di gara.

12. *In merito al sub criterio A.1 dell'offerta tecnica, si chiede se via sia un numero massimo di servizi da poter presentare o se esso sia a discrezione del concorrente. Inoltre, si chiede conferma che l'importo indicato ai fini dell'attribuzione del punteggio sia da intendersi come somma del totale dei servizi presentati.*

RISPOSTA: Si chiarisce che si terrà conto dei servizi analoghi, per tipologia di prestazioni ed importo, espletati negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, senza limitazioni. All'uopo, per ogni servizio analogo, il concorrente dovrà indicare almeno: committente, categoria e tipologia dei lavori progettati, valore degli stessi (rectius: **gli importi già fatturati nel periodo sopra indicato**), luogo di esecuzione, data inizio e fine contratto. Si conferma che l'importo indicato ai fini dell'attribuzione del punteggio sia da intendersi come somma del totale dei servizi elencati. Si precisa che in sede di verifica dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione, gli operatori economici dovranno produrre documentazione a comprova di quanto dichiarato ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione in questione; al riguardo, si rimanda a quanto già disposto all'articolo 7.3 del Disciplinare di gara.

13. *In merito alla figura del restauratore, si chiede se essa possa essere subappaltata.*

RISPOSTA: A mente di quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara, "Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche, archeologiche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio [...]. Pertanto, la risposta al quesito è negativa

14. *A seguito del sopralluogo si possono aggiungere ulteriori mandanti in un rtp in costituendo?*

RISPOSTA: Nel caso in questione, l'attestazione di avvenuto sopralluogo, in sede di presentazione dell'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente, in segno di accettazione, da tutti i componenti del RTI.

15. *Secondo l'Articolo 17 del Disciplinare, la Relazione Tecnica deve essere redatta utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 8). Inoltre, non deve superare complessivamente le 30 facciate in formato A4, dattiloscritte preferibilmente con carattere Times*

New Roman, dimensione 12 e interlinea singola. L'Allegato 8 è redatto con carattere Arial 11 e interlinea variabile. Chiediamo conferma sulle modalità di redazione della relazione tecnica per capire se sia necessario adeguare il formato dell'Allegato 8 alle indicazioni generali dell'Articolo 17 o se sia accettabile l'uso del formato dell'Allegato 8

RISPOSTA: Si confermano le disposizioni dell'art. 17 del Disciplinare di gara. Il modello predisposto è un file word che può essere facilmente modificato. Ad ogni buon conto, si specifica che, fermo restando il numero massimo di pagine ed il formato previsto, il carattere, la dimensione dello stesso e l'interlinea sono a discrezione dell'operatore economico.

16. *1) Si chiede di chiarire e specificare maggiormente se la proposta progettuale, riguardo ai sistemi di riduzione delle barriere architettoniche, deve includere obbligatoriamente entrambe le soluzioni previste nel DIP, ossia l'adozione di un nuovo ascensore verticale ed il ripristino di quello su rotaia. Riguardo alla riduzione delle B.A., si deve soddisfare il requisito di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dell'intera struttura?; 2) in merito alla destinazione formale e funzionale degli ambienti per la promozione della dieta mediterranea, è possibile ottenere un layout delle cucine e delle aree di porzionamento anche in relazione all'occupabilità degli spazi ed alla necessità dell'impiantistica dedicata?; 3) è possibile ottenere lo studio di fattibilità tecnico economico delle opere di recupero funzionali da realizzare per la riqualificazione del bene con l'indicazione delle relative voci di costo, commissionato dalla Agenzia alla società Saf&P s.r.l., in modo da prendere atto delle varie lavorazioni edili/impiantistiche considerate e quindi proporre una proposta progettuale ed economica maggiormente aderente alle aspettative della S.A.?*

RISPOSTA: In merito al punto 1), si chiarisce che devono prevedersi entrambe le soluzioni; in merito al punto 2), si chiarisce che gli elementi richiesti sono oggetto delle prestazioni richieste; in merito al punto 3) si specifica che le lavorazioni edili/impiantistiche considerate sono quelle riportate nel D.I.P.

17. *Secondo l'Articolo 17 del Disciplinare, la relazione potrà essere corredata di allegati a sostegno dei contenuti della relazione stessa, che dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione con un numero identificativo che ne garantisca la consultazione in modo agevole. Si chiede conferma in merito alle modalità di redazione degli allegati, con particolare riferimento al formato, al carattere, alla dimensione, all'interlinea e al numero massimo consentito*

RISPOSTA: Le informazioni richieste sono a discrezione dell'operatore economico concorrente. Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nella relazione con un numero identificativo che ne garantisca la consultazione in modo agevole.

18. *Si chiede di chiarire quanti servizi sono richiesti nel criterio A1.*

RISPOSTA: Si rimanda a quanto chiarito in risposta al quesito di cui al precedente punto 12).

19. *Si richiede chiarimento circa la necessità di firma da parte dei soggetti facenti parte il gruppo di lavoro: è necessario che tutti i membri di tale gruppo formino RTP (e quindi vi sia necessità di firma da parte di questi) o è sufficiente specificare il loro essere consulenti esterni*

RISPOSTA: A mente di quanto previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara, "Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche, archeologiche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio [...]. Pertanto, fatta eccezione per le prestazioni sopra indicate, tutti i membri del gruppo di lavoro devono formare RTP. Si rimanda, sul punto, a quanto chiarito in risposta al quesito di cui al precedente punto 1).

20. *In riferimento al sub-criterio di valutazione A.1, si chiede se è presente un limite minimo o massimo di servizi analoghi da presentare. Inoltre, si chiede se è consentita la cumulabilità di più servizi analoghi, avente ciascuno un importo totale dei lavori inferiore a 3.000.000, o se ogni servizio dovrà avere un importo dei lavori minimo di 3.000.000 per poter ottenere un punteggio*

RISPOSTA: Si rimanda a quanto chiarito in risposta al quesito di cui al precedente punto 12). Per il raggiungimento delle varie fasce di fatturato sono cumulabili più servizi analoghi espletati nel periodo di riferimento. Per il resto si rimanda a quanto chiarito nelle risposte ai precedenti punti 9) e 10).

21. *Spett.le Ente, con la presente si richiede se è ammesso il subappalto per la prestazione relativa al professionista "Agronomo paesaggista esperto nelle sistemazioni delle aree a verde e nelle piante medicinali"*

RISPOSTA: Si rimanda a quanto chiarito in risposta ai quesiti di cui ai precedenti punti 1) e 19).

22. *In merito al criterio A - Qualificazione e professionalità del concorrente, si chiede di specificare le modalità di attribuzione del punteggio tabellare, in quanto non è chiaro se si debba indicare un unico servizio o possano essere utilizzati una pluralità di servizi per l'ottenimento del punteggio massimo.*

RISPOSTA: Si rimanda a quanto chiarito in risposta ai quesiti di cui ai precedenti punti 12) e 20).

23. *Relativamente al criterio di valutazione A1 si chiede se c'è un limite per il numero di servizi analoghi da presentare e, nel caso fosse possibile presentare più servizi, se per l'ottenimento dei punti viene considerata la somma dei diversi importi dei lavori o viceversa se si può presentare un solo servizio analogo.*

RISPOSTA: Si rimanda a quanto chiarito in risposta ai quesiti di cui ai precedenti punti 12) e 20).

24. *Relativamente al criterio C1, nella tabella dei criteri di valutazione a pagina 34, dove si indicano i curricula dei professionisti che saranno oggetto di valutazione non è riportato il numero di archeologi richiesti. Si prega pertanto di fornire indicazioni in merito*

RISPOSTA: Si rimanda a quanto puntualmente disposto dall'art. 10 del Disciplinare di gara e dall'art. 5 del disciplinare di gara (quindi almeno n. 1 archeologo responsabile dello studio archeologico)

25. *La presente al fine di chiedere se le figure specialistiche, richieste nel gruppo di lavoro, ovvero: archeologo, agronomo e restauratore, possano essere subappaltate.*

RISPOSTA: Si rimanda a quanto chiarito in risposta ai quesiti di cui ai precedenti punti 1) e 19).

26. *In merito all' Offerta Tecnica, si chiede di chiarire il numero di Servizi da presentare nel Criterio A.1 Esperienze Pregresse, in quanto nel disciplinare non vi è alcun riferimento. Si chiede inoltre, essendo il Criterio A.1 Tabellare, se la dicitura per importo di lavori progettati superiore ad 7.000.000,00 i.e. è da intendersi cumulativa dei servizi presentati come Esperienze Pregresse, o altrimenti come queste siano valutate*

RISPOSTA: Si rimanda a quanto chiarito in risposta ai quesiti di cui ai precedenti punti 12) e 20).

27. *Buon pomeriggio, all'interno del computo non è stato riscontrato il compenso relativo all'esecuzione delle indagini e delle prove. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di specificare il costo per tali attività o, in alternativa, di confermare se queste attività non siano oggetto dell'appalto. In attesa di vostro cordiale riscontro, porgiamo*

RISPOSTA: Si evidenzia che l'appalto in questione inerisce ad una rifunzionalizzazione impiantistica ed architettonica dell'immobile denominato Forte La Carnale. Nel DIP sono descritti gli interventi di ripristino, lo sviluppo ed i contenuti delle fasi progettuali. E' discrezione dell'operatore economico, ai fini della migliore qualificazione della propria proposta tecnica, offrire le indagini citate ai punti B.3 e B.4 della tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, riportata nell'articolo 19 del Disciplinare di gara, non risultando di fatto obbligatorie alla definizione del livello di conoscenza del fabbricato. Si conferma, pertanto, il contenuto degli atti di gara.

28. *[...] Si evidenzia quanto segue: Numerose attività inerenti tutte le categorie di intervento non sono state debitamente calcolate; stato omissso l'incremento spettante per le attività di BIM, essenziale per una corretta valorizzazione delle competenze tecniche richieste dal progetto; Si richiede il caricamento del calcolo della parcella relativo alle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione; Si richiede altresì di visionare i compensi relativi all'espletamento delle indagini strutturali e geologiche. Alla luce di quanto esposto, si richiede un riesame accurato della metodologia adottata per il calcolo dei compensi, al fine di garantire la*

corretta applicazione delle maggiorazioni e degli incrementi previsti, nonché una completa trasparenza nella determinazione degli stessi.

RISPOSTA: Si rimanda a quanto chiarito in riscontro al quesito di cui al punto 27

29. *Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che, trattandosi di servizi di architettura e ingegneria di natura intellettuale, non sia necessario indicare, nell'offerta economica, né i costi della manodopera né gli oneri aziendali per la sicurezza, in coerenza con la giurisprudenza e i pareri ANAC secondo cui tale obbligo non si applica ai servizi intellettuali privi di attività operative*

RISPOSTA: Si conferma